



## Decreto n° 0201 / Pres.

Trieste, 15 ottobre 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 OTTOBRE 2008 N. 296 (REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRASSEGNO INAMOVIBILE IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24 (NORME IN MATERIA DI SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA ED ULTERIORI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE IN MATERIA VENATORIA E DI PESCA DI MESTIERE)).

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/10/2018

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 12/10/2018

GIANFRANCO ROSSI

in data 12/10/2018



**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**Vista** la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) e, in particolare, l'articolo 6 bis ai sensi del quale subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'Azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale;

**Visto** il proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)", come da ultimo modificato con proprio decreto 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.;

**Rilevato** che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto regolamento al fine di semplificare l'attività gestionale delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie;

**Ritenuto** pertanto di modificare il comma 1, dell'articolo 3 e di sostituire il comma 4, dell'articolo 4 del regolamento, al fine di snellire le procedure burocratiche e di sgravare i Direttori delle Riserve di caccia e i Legali rappresentanti delle Aziende faunistico-venatorie di compiti superflui;

**Atteso** che le modifiche introdotte non pregiudicano in alcun modo l'efficacia dell'utilizzo e la tracciabilità dei contrassegni inamovibili per gli ungulati;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1702;

### Decreta

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 296 (Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere))", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -